



Consiglio Regionale
della Puglia

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della L.R. 30.12.87, n. 34.



Consiglio Regionale
della Puglia

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della L.R. 30.12.87, n. 34".

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

ART. 1

1. Nelle more della emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia per il pareggio annuale della gestione tecnico-finanziaria del Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 14.11.72, n.13, la elaborazione del bilancio tecnico-attuariale del Fondo è affidata al Coordinatore dell'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale, previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità, il quale provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo.

2. Detto documento attuariale, con le eventuali integrazioni e modifiche, è fatto proprio dall'Ufficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun anno, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 30.12.87, n. 34.

ART. 2

1. I disavanzi finanziari del Fondo, risultanti dal bilancio tecnico-attuariale di cui al precedente art. 1, per gli esercizi futuri, salvo aggiornamenti annuali, sono inseriti nell'apposito capitolo di spesa del bilancio annuale e pluriennale del Consiglio regionale relativo alla indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.



Consiglio Regionale
della Puglia

ART. 3

1. L'Ufficio di Ragioneria del Consiglio, alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, sottoporrà all'Ufficio di Presidenza le risultanze contabili della gestione del Fondo di Previdenza.
2. L'Ufficio di Presidenza, pertanto, con propria deliberazione, disporrà in favore del Fondo l'assegnazione dell'eventuale disavanzo finanziario risultante con una corrispondente contribuzione "una tantum".

ART. 4

1. Gli oneri relativi al disavanzo finanziario dell'anno 1993, determinati presuntivamente in L. 2.347.000.000, in applicazione delle norme dettate dalla presente legge, sono stati previsti nel cap. 001020 "Spese per indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali e contribuzione - una tantum - per ripiano disavanzo finanziario del Fondo di Previdenza (art. 1 L.R. 30.12.87, n. 34)", di cui al bilancio di previsione dell'anno 1993, approvato con L.R. 19.6.1993, n. 9.
2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi, determinati con la procedura di cui al precedente art. 2, troveranno copertura nel corrispondente capitolo di bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta dell'8.11.93 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)